

Martedì 11 marzo 2003

P5\_TA(2003)0074

## **Disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione (unanimità) \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità) (COM(2001) 789 — C5-0092/2002 — 2001/0316(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 789) <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 93, 94, 157, 269, 279 e 308 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0092/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0032/2003),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 448.

P5\_TA(2003)0075

## **Misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nei PECO candidati all'adesione \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2002) 519 — C5-0497/2002 — 2002/0227(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Martedì 11 marzo 2003

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 519) <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 181 A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0497/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0028/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 1

## CONSIDERANDO 2

Il regolamento non prevede alcuna disposizione specifica per le azioni tese al recupero delle zone rurali colpite da calamità **naturali** eccezionali.

Il regolamento non prevede alcuna disposizione specifica per le azioni tese al recupero delle zone rurali colpite da calamità eccezionali.

## Emendamento 2

## ARTICOLO 1, NUOVO COMMA DOPO LA FRASE INTRODUTTIVA

Articolo 2, trattini 7 bis, 7 ter e 7 quater (nuovi) (regolamento CE n. 1268/1999)

**All'articolo 2, dopo il settimo trattino, sono inseriti i seguenti nuovi trattini:**

- **misure speciali dopo la constatazione di calamità eccezionali, in particolare calamità naturali;**
- **partenariati locali fra il settore pubblico, privato o il terzo settore, il cui obiettivo è di sostenere l'attuazione di una o più misure del presente articolo;**
- **sviluppo delle capacità fra i soggetti delle autorità locali o delle organizzazioni non governative impegnati nella promozione di altre misure a titolo del presente articolo;**

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 195.

Martedì 11 marzo 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 3

## ARTICOLO 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 1268/1999)

- a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali, il contributo comunitario può raggiungere l'85 % della spesa pubblica ammissibile;
- a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità - **in particolare naturali** - eccezionali, il contributo comunitario può raggiungere l'85 % della spesa pubblica ammissibile;

P5\_TA(2003)0076

**Accesso al pubblico degli archivi storici della CEE e della CEEA \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (COM(2002) 462 — C5-0417/2002 — 2002/0203(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 462) <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 308 del Trattato CEE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C5-0417/2002),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A5- 0035/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 169.